

ALLEGATO B) AL N. 3117 DI RACC.

STATUTO DELLA "FONDAZIONE AIDA ETS"

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE AIDA ETS"

La Fondazione ha sede in Verona (VR), Via D. Degani 6.

Sono considerati come "fondatori" della Fondazione i signori:

- Terribile Roberto, nato a Padova (PD) il 21 novembre 1956, residente in Verona (VR), Via S. Cristoforo 6, CAP 37129; Codice Fiscale TRRRRT56S21G224I;
- Malaguti Meri, nata a San Giovanni In Persiceto (BO) il 6 aprile 1966, residente in Verona (VR), Via S. Cristoforo 6, CAP 37129; Codice Fiscale MLG MRE 66D46 G467X,
- Trojer Luciana, nata a Trieste (TS) il 4 febbraio 1947, Codice Fiscale TRJ LCN 47B44 L424L;
- Avery John Douglas, nato a Grafton (Australia) l'8 settembre 1956, Codice Fiscale VRY JND 56P08 Z700L.

Art. 2

SCOPO

La Fondazione, collaborando all'uopo con le istituzioni e gli enti interessati ed aderendo a piani progettuali finanziati a livello governativo nazionale, europeo ed internazionale in genere, si prefigge lo scopo di contribuire alla crescita culturale delle giovani generazioni ed al superamento del disagio giovanile attraverso la messa in opera di progetti culturali organici.

La Fondazione, quindi, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 1° comma lettera d) D.Lgs 117/2017, di seguito "CDTS");
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 1° comma lettera f) CDTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 1° comma lettera i) CDTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 1° comma lettera k) CDTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 1° comma lettera l) CDTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 1° comma lettera z) CDTS).

Più specificatamente, individuando nelle arti espressive uno strumento altamente qualificato a soddisfare l'esigenza sopradescritta, la Fondazione ha lo scopo di realizzare nell'ambito territoriale della Regione Veneto:

- la diffusione della cultura teatrale, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- la valorizzazione della produzione culturale, ed in specifico teatrale, da parte dei giovani stessi;
- la promozione della ricerca scientifica nelle discipline dell'economia e dell'organizzazione del settore culturale, teatrale ed artistico, con particolare riferimento al rinnovamento del linguaggio teatrale, alle nuove drammaturgie, alla multimedialità e alla integrazione delle arti sceniche, da svolgersi con iniziative di studio e labora-

torio, anche in collaborazione con le università per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca;

- la formazione professionale nel settore dello spettacolo e l'aggiornamento di operatori scolastici e socio culturali;

- la creazione e diffusione di eventi culturali, artistici e teatrali;

- la elaborazione e realizzazione di progetti culturali, teatrali e cinematografici finalizzati a promuovere le pari opportunità, a promuovere attraverso il teatro la valorizzazione dell'ambiente, prevenire e combattere situazioni di emarginazione e disagio in particolar modo giovanile, sostenere i giovani con problemi di handicap, di tossicodipendenza, di malattia mentale, di reclusione, di reinserimento sociale;

- la elaborazione e realizzazione di progetti culturali e teatrali finalizzati alla promozione della famiglia, dei diritti umani, della partecipazione e dell'associazionismo in genere, dei principi della mutualità, della impresa sociale e del terzo settore, della cooperazione internazionale a favore dello sviluppo delle popolazioni più povere, dell'integrazione sociale, culturale e religiosa con e tra le persone immigrate;

- la realizzazione di manifestazioni interdisciplinari (festivals, rassegne, mostre, corsi e seminari, convegni) nel campo delle arti con la gestione, diretta e per conto terzi, di attività teatrali, culturali, ludico sportive e sociali in genere e di tutti i relativi servizi, anche connesse alla promozione delle qualità turistiche ed eno-gastronomiche del territorio;

- l'attività diretta e intermediata di editoria musicale, teatrale e letteraria, nei limiti consentiti dalla legge; di produzione di opere dell'audio-visivo e multimediali; di produzione di spettacoli teatrali, e di concessionario o cessionario di diritti teatrali di terzi;

- la gestione, anche per conto terzi, di biblioteche, di sale teatrali e cinematografiche nonché di servizi analoghi e connessi, tra cui in particolare la gestione di bar, guardaroba e sala prove.

La Fondazione ha per scopo inoltre la gestione - in collaborazione con gli Enti e gli Organismi di volta in volta più appropriati - di spazi pubblici e/o privati polivalenti per la realizzazione di attività teatrali, culturali, ludico - ricreative e sociali in genere. In questo caso la Fondazione potrà dare vita a comitati di gestione in sede locale con la partecipazione dei soggetti pubblici coinvolti nei progetti.

Nell'ambito di detti spazi potrà organizzare le attività precedentemente illustrate, reperendo i fondi necessari allo sviluppo degli scopi presso enti e istituzioni pubbliche e private.

La Fondazione - sempre allo scopo di promuovere un approfondimento su temi culturali e sociali finalizzati alla crescita culturale delle giovani generazioni e alla prevenzione del disagio giovanile - potrà organizzare conferenze, incontri, convegni, che consentano di sollecitare momenti di pubblico dibattito su tali temi e promuovere al medesimo fine la pubblicazione e diffusione di libri, riviste ed editoria in genere (nei limiti consentiti dalla legge).

La Fondazione infine, tenuto conto delle possibilità finanziarie dell'esercizio, potrà indire premi ed elargire delle borse di studio intitolate alla Fondazione medesima a persone benemerite ed a ragazzi particolarmente meritevoli di proseguire o intraprendere gli studi teatrali o artistici in genere.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6, D. Lgs. 117/2017 (CDTS), a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'Organo di Amministrazione nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclu-

si volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

La Fondazione può assumere interessenze e partecipazioni sociali in società o imprese di qualunque natura e in altri Enti del Terzo Settore aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Potrà rilasciare inoltre fideiussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore ad anche nell'interesse di terzi, anche soci.

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

PATRIMONI DESTINATI

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del C.C..

Art. 5

VOLONTARI

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può avvalersi dell'opera di volontari che, qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale, dovranno essere iscritti in un apposito registro.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, e possono essergli rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo Assembleare;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Artistico;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7

ORGANO ASSEMBLEARE

L'Organo Assembleare è formato dai fondatori che accettino di farne parte con dichiarazione scritta (da tenere agli atti della Fondazione).

E' possibile che a far parte dell'Organo Assembleare sia un Ente ETS o altri enti partecipati da enti pubblici qualora ne facciano domanda scritta e questa sia accolta dagli altri componenti a maggioranza.

L'Organo Assembleare può funzionare anche in caso rimanga un solo componente; in caso di assenza di componenti, per qualsiasi causa, questi saranno sostituiti da

un incaricato del "Centro Servizi Culturali Santa Chiara" di Trento.

L'Organo Assembleare è costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti; in ogni caso adotta le sue delibere con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Ciascun componente può farsi rappresentare, nell'Organo Assembleare, da un altro componente mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

E' possibile l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota.

L'Organo Assembleare:

- a) nomina e revoca i componenti dell'Organo Amministrativo ed il suo Presidente, nonché il Direttore Generale;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo, il bilancio sociale e gli altri ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera su quanto l'Organo Amministrativo ritenga di sottoporre alla decisione assembleare;
- g) delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione, quali la modifica del presente Statuto e dell'Atto costitutivo;
- h) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del Patrimonio ai sensi dell'art. 9 CTS nonché alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione.

Art. 8

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione può essere costituito da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di due a un massimo di sette membri.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Organo Assembleare; essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C..

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono generalmente gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dall'Organo stesso; possono essere tuttavia previsti, dall'Organo di Amministrazione, dei compensi purché nei limiti di legge.

Art. 9

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- . il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- . l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- . il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Assembleare a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10

POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

All'Organo di Amministrazione spetta:

- a) di redigere il bilancio e il bilancio sociale, nonché di compiere ogni adempimento in relazione a questi;
- b) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- c) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- d) di deliberare per gli atti di ordinaria amministrazione;
- e) di approvare eventuali regolamenti interni;
- f) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- g) di compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

ADUNANZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIALE

L'Organo di Amministrazione, se collegiale, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri, al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Sono possibili le adunanze mediante video-audio conferenza.

Art. 12

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Fondazione viene nominato dall'Organo Assembleare e può coincidere con l'Amministratore Unico, oppure con un componente dell'Organo Amministrativo, sommandone le competenze.

Scade con l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica dell'Organo Amministrativo. Se esterno all'Organo di Amministrazione, egli partecipa tuttavia, senza diritto di voto, alle sue riunioni, di cui redige il verbale.

Il Direttore Generale:

- a) cura la gestione e l'esecuzione dei programmi di attività della Fondazione;
- b) dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- c) collabora alla predisposizione della bozza di bilancio, assicurando la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
- d) coadiuva il Presidente dell'Organo di Amministrazione nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- e) compie tutti gli atti per cui abbia ricevuto mandato dagli Organi Sociali.

Tale carica sociale è rinnovabile alla scadenza.

Art. 13

DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico ha la responsabilità di delineare il programma della compagnia seguendo le indicazioni suggerite dal Presidente della Fondazione, questa attività si riferisce in modo particolare ai teatri in gestione e le rassegne per cui è responsabile la Fondazione. Attraverso la funzione della direzione artistica si viene a delineare identità artistica dei futuri 3 anni della fondazione. In accordo con il presidente della Fondazione vengono inoltre definite le future produzioni teatrali che la fondazione intende produrre annualmente.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è obbligatorio secondo quanto disposto dall'art. 30 CDTs, e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato, se del caso, dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Assembleare.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 C.C.. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2° C.C. (Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro). Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 15

IL REVISORE

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge e più precisamente in base all'art. 31 CDTs.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dall'Organo Assembleare.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

I compiti del Revisore possono essere attribuiti all'Organo di Controllo.

Art.16

LIBRI

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art.17

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimen-

to delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Assembleare, approva il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati dall'Organo di Amministrazione all'Organo Assembleare entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CDTS a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art.18

BILANCIO SOCIALE E OBBLIGHI PUBBLICITARI

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.19

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis C.C.. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo Assembleare, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 20

ESTINZIONE

In caso di estinzione o comunque di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CDTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o partecipati da enti pubblici secondo le disposizioni dell'Organo di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Roberto Terribile

F.to Silvio Scuccimarra notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.Lgs 82/2005, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 235/2010, firmato digitalmente come per Legge, che si rialschia per gli usi consentiti.

Bardolino, Piazzale Gramsci n. 1, il giorno ventidue marzo duemilaventidue

File firmato digitalmente dal notaio Silvio Scuccimarra